



CITTA' DI NETTUNO
Città metropolitana di Roma Capitale

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE**
(Deliberazione n. 34 del 2 luglio 2015)

**OGGETTO: TUTELA AI DIPENDENTI CHE SEGNALANO ILLECITI - APPROVAZIONE PROCEDURE
PER LA SEGNALAZIONE AI SENSI ART. 54 BIS DEL D.LGS 165/2001.**

L'anno 2015, addì **due** del mese di **luglio** alle ore **12,00** nella Sala Comunale, la dott.ssa Raffaella MOSCARELLA, nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 04/05/2015 Commissario Straordinario del Comune di Nettuno, ha adottato l'allegata proposta di deliberazione.
Assiste il Segretario Generale Elisabetta Ginevra.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

-Vista la presente proposta di deliberazione;
-Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo n. 267/2000

DELIBERA

- Di approvare la proposta allegata ;
- Rende la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000.

Proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Tutela ai dipendenti che segnalano illeciti. Approvazione procedure per la segnalazione ai sensi dell'art. 54 bis del d.lgs 165/2001"

Vista la legge 190/2012

Vista la delibera di G.M. n° 14 del 30/01/2015 con la quale è stato aggiornato il piano triennale della prevenzione della corruzione ed è stata prevista quale ulteriore misura per la prevenzione della corruzione l'adozione di misure idonee che garantiscano la tutela del dipendente che segnala "il cosiddetto whistleblowing";

Rilevato che la segnalazione di illeciti e irregolarità è un atto di manifestazione di senso civico attraverso il quale si contribuisce all'emissione e alla prevenzione di rischi pregiudizievoli per l'amministrazione e di riflesso per l'interesse pubblico;

Ritenuto necessario adottare una procedura che garantisca il potenziale dipendente che segnala illeciti da eventuali ritorsioni;

Su proposta del Responsabile della Prevenzione della corruzione

Acquisito il parere favorevole sulla proposta ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000;

DELIBERA

1. Di approvare la procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità da parte dei dipendenti che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.
2. Di informare i dipendenti dell'importanza dello strumento pubblicizzando sul sito web l'avvio dell'adozione del provvedimento.
3. Di provvedere alla pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale nella specifica sezione "Amministrazione Trasparente".
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI. APPLICAZIONE DEL *WHISTLEBLOWING*

La Legge 190/2012 ha introdotto nel nostro ordinamento una misura, conosciuta nel mondo anglosassone come *whistleblowing*, che ha lo scopo di favorire l'emersione di comportamenti potenzialmente illeciti a danno dell'interesse pubblico.

Il *whistleblower* (o "vedetta civica"), che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, oppure riferisce al proprio superiore gerarchico le condotte illecite, viene dalle nuove norme adeguatamente tutelato da sanzioni o discriminazioni per la sua segnalazione.

Il *whistleblowing* consente, dunque, di creare un contesto sfavorevole alla corruzione, contribuendo all'emersione e soprattutto alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'Ente e per l'interesse pubblico.

In questa sede, il presente Piano prevede un'ulteriore misura di prevenzione, che consiste nell'istituzione di una procedura che permetta al *whistleblower* di agevolare la presentazione di segnalazioni di illeciti o irregolarità o illegittimità o situazioni di malfunzionamento degli uffici dell'Ente.

La procedura prevede quanto segue:

A) ogni dipendente o collaboratore, che, per ragioni d'ufficio, è a conoscenza di violazioni o irregolarità o malfunzionamenti, deve effettuare la relativa segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, mediante una delle due possibili modalità:

1. inviando in formato elettronico la segnalazione all'indirizzo di posta dedicato anticorruzione@comune.nettuno.roma.it, al quale può avere accesso soltanto il Segretario Generale e il responsabile del procedimento dell'attività anticorruzione;
2. inviando la segnalazione in formato cartaceo, in busta chiusa indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, con la dicitura "RISERVATA PERSONALE", che gli uffici della Segreteria Generale avranno cura di consegnare al Segretario Generale, senza visionarne il contenuto.

In ogni caso, le segnalazioni saranno trattate in modo da tutelare la riservatezza dei dati identificativi del denunciante e del contenuto della segnalazione.

L'identità del *whistleblower* viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione ad eccezione dei seguenti casi:

- 1) nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile;
- 2) nelle ipotesi in cui l'anonimato, in seguito a disposizioni di legge speciale, non possa essere opposto (ad es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata al responsabile dell'azione disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare avvenga sulla base di altri fatti e accertamenti, distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, che è solo uno degli elementi che hanno fatto emergere l'illecito;
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

La segnalazione del *whistleblower* è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e successive modificazioni.

Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della legge 241/1990.

B) Oggetto della segnalazione. Sono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati, illegittimità o irregolarità, consumati o tentati o in procinto di essere posti in essere, a danno dell'interesse pubblico.

In particolare, la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate o in procinto di essere poste in essere, che siano:

1. penalmente rilevanti;
2. poste in essere in violazione di legge o regolamenti comunali, del Codice di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare;
3. suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'Ente o ad altra istituzione pubblica;
4. suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'Ente;
5. suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all'ambiente;
6. suscettibili di arrecare pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l'Ente.

C) **Contenuto delle segnalazioni.** La segnalazione deve contenere tutti gli elementi utili per consentire all'Ufficio del Responsabile della Prevenzione della Corruzione di svolgere le dovute ed appropriate verifiche ed accertare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

Allo scopo, la segnalazione deve, di norma, contenere i seguenti elementi:

- a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'Ente;
- b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- d) se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime, cioè prive di elementi che consentano di identificare il denunciante, anche se recapitate tramite le modalità previste, non verranno prese in considerazione nell'ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente pubblico che segnala illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTER DELLA GIUNTA COMUNALE n° 34 del - 2 LUG. 2015

(art. 49, comma 1, D.Lvo 267/ 2000)

AREA AMMINISTRATIVA

In ordine alla regolarità tecnica della proposta si esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

Data 29. 06. 15

IL DIRIGENTE DELL'AREA

Dott.ssa Rita DELLO CICCHI

AREA

In ordine alla regolarità tecnica della proposta, si esprime il seguente parere:

Data _____

IL DIRIGENTE DELL'AREA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

In ordine alla regolarità contabile della proposta, si esprime il seguente parere:


Data _____

IL DIRIGENTE ad interim DELL'AREA


Dott. Antonio ARANCIO

Letto, approvato e sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Raffaella MOSCARELLA



IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa ELISABETTA GINEVRA



DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267 del 12 agosto 2000 e ss.mm. e ii., la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Elisabetta GINEVRA




PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è inserita in data odierna sul sito informatico del comune di Nettuno per la prescritta pubblicazione ai sensi di legge (D. Lgs. n. 267/2000, art. 124 – L. n. 69/2009, art. 32)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
istr. amm.vo Maria LUPOLI

Dalla residenza comunale, - 9 LUG. 2015



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm., la presente deliberazione diventa esecutiva in data _____, decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
istr. amm.vo Maria LUPOLI
